

**REGOLAMENTO PER LA RICHIESTA E L'EROGAZIONE DI
CONTRIBUTI DI SOLIDARIETA' IN FAVORE DEGLI ISCRITTI
ALL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI LAMEZIA TERME**

Capitolo primo

Disposizioni generali

1. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lamezia Terme delibera l'erogazione di contributi di solidarietà ed assistenza destinando a ciò fondi propri, all'uopo stanziati in bilancio, secondo le regole e le modalità contenute nel presente regolamento. I fondi destinati allo scopo dal COA possono essere implementati da elargizioni dirette degli iscritti all'Ordine o di terzi nonché dai proventi di eventi specificamente destinati allo scopo e organizzati direttamente o indirettamente dal COA o comunque da esso autorizzati per tale finalità.
2. Il Consiglio, sentito il Consigliere Tesoriere, prima dell'approvazione annuale del bilancio preventivo, delibera la costituzione del cd. "*fondo di solidarietà*" nonché la dotazione finanziaria di esso a valere su apposita voce di bilancio; detta dotazione non potrà essere superiore per anno ad € 12.000,00, al netto di elargizioni di terzi o dei proventi indicati all'art. 1.
3. Il contributo può essere erogato solo nei confronti di iscritti che si trovino in situazioni di contingente difficoltà economica e versano in stato di bisogno o non sono in grado di far fronte alle esigenze fondamentali della vita per fatti e circostanze gravi ed eccezionali a condizione, di regola, che il reddito imponibile del nucleo familiare del richiedente, per come risultante dall'ultima dichiarazione inviata, sia inferiore a € 20.000,00.
4. In presenza di particolari circostanze, da indicarsi specificamente dall'iscritto e nella delibera di concessione del contributo, il Consiglio dell'Ordine può non tener conto del limite fissato.
5. Per ogni avente diritto non possono erogarsi annualmente somme superiori a 1/6 della dotazione del fondo di solidarietà. Al fine di consentire un equilibrato impiego delle risorse disponibili, il Consiglio non può deliberare, in favore dello stesso soggetto, l'erogazione del contributo per più di due volte in quattro anni.
6. Al fine di evitare duplicazioni di erogazioni per la medesima causale, il richiedente dovrà dichiarare di non avere diritto a prestazioni assistenziali e/o previdenziali, erogate da enti pubblici o privati e di non essere beneficiario di alcuna copertura assicurativa che copra i costi, ovvero che preveda indennizzi, per il tipo di prestazione richiesta.

Può ugualmente essere erogato un contributo se, al termine dell'istruttoria, l'urgenza di un intervento assistenziale risulti poter essere soddisfatta solo

attraverso l'erogazione deliberata dall'Ordine: il contributo, in tal caso, è concesso a titolo di anticipo e salvo rimborso da effettuarsi da parte dell'iscritto nel momento in cui l'ente previdenziale o altro istituto eroghi quanto di competenza.

7. Il responsabile del procedimento è il Consigliere Tesoriere, il quale – compiuta la relativa istruttoria – esprime in Consiglio la proposta di concessione o di diniego dei contributi di cui al fondo di solidarietà.
8. Fatte salve particolari ragioni di urgenza e indifferibilità, le pratiche di assistenza sono trattate in Consiglio con cadenza bimestrale.
9. Nel concorso di più domande di contributo cui non sia possibile far fronte cumulativamente, sono preferiti i soggetti bisognosi di terapie urgenti, gli ultrasettantenni, coloro che vivono soli e non hanno stretti congiunti obbligati agli alimenti.
10. Al termine di ciascun esercizio le eventuali somme residue e non utilizzate del capitolo di Bilancio denominato Fondo di solidarietà, saranno destinate ad integrare il Fondo da costituirsi per l'anno successivo.
11. Tutte le dichiarazioni e le autocertificazioni rese dagli iscritti a norma del presente regolamento comportano assunzione delle responsabilità previste dalle leggi in vigore oltre a responsabilità disciplinare.

Capo secondo

Accesso ed Erogazione delle risorse del capitolo Fondo di solidarietà

12. I contributi di solidarietà ed assistenza gravanti sul capitolo “fondo di solidarietà” sono destinati ai seguenti soggetti, in regola con il pagamento delle quote di iscrizione all'Ordine, ovvero che abbiano concordato con l'Ordine un piano di rateizzazione delle pregresse irregolarità contributive, salvo diversa valutazione del Consiglio: Avvocati, praticanti iscritti, Avvocati integrati a norma delle leggi comunitarie.
13. Il contributo è erogato a richiesta dell'interessato, il quale deve depositare apposita domanda, debitamente motivata, corredata da documentazione idonea ad attestare la sussistenza dei presupposti su cui si fonda nonché dai seguenti ulteriori documenti: a) stato di famiglia dell'istante; b) dichiarazione dell'istante dalla quale risultino i redditi ed ogni altro emolumento, propri e di tutti i componenti del nucleo familiare, percepiti nel biennio precedente; c) modello ISEE ovvero, in alternativa, dichiarazione dell'istante relativa alla situazione patrimoniale con riferimento alle proprietà immobiliari e alle disponibilità mobiliari, finanziarie ed assicurative, proprie e dei soggetti componenti il nucleo

familiare; d) eventuale provvedimento di rigetto di istanza di assistenza da parte di Cassa Forense.

Ai sensi delle disposizioni vigenti, l'iscritto può rendere autocertificazioni.

Nei casi in cui lo stato di difficoltà o di bisogno sia determinato da malattia o infortunio devono essere altresì allegate in copia certificazione medica e documentazione attestante eventuali spese sostenute e da sostenere, nonché apposita dichiarazione che le stesse non siano rimborsabili da parte di enti di previdenza e/o assistenza pubblici o privati, ovvero che non siano oggetto di copertura assicurativa.

14. Per ciascuna richiesta di contributo è formato un autonomo fascicolo, con progressiva numerazione, tenuto a cura della segreteria dell'Ordine, contenente i dati del richiedente, l'istanza di erogazione ed ogni atto e provvedimento adottato (data della istanza di erogazione, causale, provvedimento, importo erogato, diniego e motivazione).
15. Il Consiglio, verificata la sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione dell'intervento e richiesti, ove del caso, anche su istanza del Consigliere Tesoriere, chiarimenti e ulteriore documentazione ritenuta utile o opportuna, dispone e determina, con delibera, l'erogazione del contributo, con giudizio insindacabile, improntato a criteri di equità e imparzialità, tenendo conto della situazione patrimoniale del richiedente e nei limiti delle risorse disponibili.
16. Al termine dell'istruttoria della pratica e successivamente alla delibera di Consiglio di concessione del contributo, lo stesso è erogato a mezzo assegno bancario intestato al beneficiario e munito di clausola di non trasferibilità ovvero, su espressa richiesta scritta dell'interessato, a mezzo bonifico su c/c al medesimo intestato.
17. Se il provvedimento per l'erogazione del contributo è deliberato successivamente al decesso del richiedente, la relativa liquidazione potrà essere disposta, a insindacabile giudizio del Consiglio, in favore degli eredi, previa presentazione di apposita documentazione che ne attesti la qualità ed il permanere dello stato di bisogno.

Capo terzo

Norme finali

18. Delle erogazioni di cui al presente regolamento, per doverosa riservatezza, non sarà data alcuna forma di pubblicità essendo tutti i relativi atti segreti, fatto salvo il diritto di accesso di ciascun iscritto all'albo per ragioni tutelate dalla legge.
19. Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alla data di deliberazione del Consiglio.